

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'**  
**Art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445**

Il sottoscritto ..... nato a ..... il ..... e residente in ..... via ..... a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 D.P.R. 28.12.2000, sulla responsabilità penale cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, e dall'art. 75 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere

**DICHIARA**

- Di essere un venditore non professionale e di esercitare in modo occasionale il commercio di oggetti aventi modico valore e/o appartenenti alla propria sfera personale.
- Di non svolgere in nessun modo, né direttamente, né per interposta persona le attività ex art. 2195 del Codice Civile e non rappresentare alcun soggetto terzo che svolge attività commerciale.
- Di essere consapevole che le attività commerciali devono essere esercitate nel rispetto delle norme fiscali.

La presente dichiarazione è prodotta al fine di poter partecipare alla mostra del ..... denominata "Varisella in Bancarella".

Varisella, lì .....

IL DICHIARANTE

.....

**ALLEGO FOTOCOPIA DOCUMENTO IDENTITA'**

**D.P.R. 28/12/2000 N. 445**

Art 75 ( R )

Decadenza dai benefici

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 76, qualora dal controllo di cui all'art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 76 ( L )

Norme penali

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'art.4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte.

**LEGGE 31/12/1996 N. 675**

Art. 10

Informazioni rese al momento della raccolta

1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente informati oralmente o per iscritto circa:
  - a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
  - b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
  - c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
  - d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
  - e) i diritti di cui all'art.13;
  - f) il nome, la denominazione, o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare e, se designato, del responsabile (6/c).
2. L'informativa di cui al comma 1 può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di controllo, svolte per il perseguimento delle finalità di cui agli artt. 4, comma 1, lettera e), e 14, comma 1, lettera d).
3. Quando i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1 è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiara manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela, a giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. La medesima disposizione non si applica, altresì, quando i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'art. 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (7), e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.

PER PRESA VISIONE, IL DICHIARANTE

---